

Decreto federale che stanziava un credito d'impegno per il finanziamento dell'ammodernamento e del mantenimento del traffico a carro completo isolato su ferrovia

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;
visto l'articolo 9a della legge del 25 settembre 2015² sul trasporto di merci;
visto il messaggio del ...³,

decreta:

Art. 1

Per i contributi d'investimento e le indennità a favore delle offerte e delle prestazioni del traffico a carro completo isolato su ferrovia è stanziato un credito d'impegno di 300 milioni di franchi per gli anni 2025–2028.

Art. 2

Il credito d'impegno si basa sullo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo del dicembre 202x (10x,x punti; dic. 20xx = 100 punti) e sul seguente rincaro ipotizzato:

- a. 2025 e 2026: +0,9 per cento;
- b. 2027 e 2028: +1,0 per cento.

Art. 3

Il presente decreto non sottostà a referendum.

¹ RS 101
² RS 742.41
³